



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA**

Composta dai Magistrati:

Marco Catalano	Presidente f.f. (relatore)
Francesco Sucameli	Consigliere
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario

nelle camere di consiglio telematiche del 10 e 22 febbraio 2021

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Viste le ordinanze presidenziale con cui la Sezione è stata convocata per le udienze camerali "da remoto", ex art. 4 del d.l. n.11/2020 ed analoghe disposizioni di cui all'art. 85 del d.l. n.18/2020 e ssmmii;

Assicurata la segretezza e la riservatezza della partecipazione alla predetta camera di consiglio.

Udito telematicamente il relatore, Marco CATALANO

Ha pronunciato la seguente deliberazione

FATTO

Il sindaco del comune di Atripalda (AV) chiede un parere in relazione al limite del salario accessorio dei dipendenti, giusta il disposto dell'art. 33, ult. Cpv del d.l. nr. 34 del 2019 e del Decreto del Ministero per la pubblica amministrazione del 17.3.2020.

Si articolano quattro quesiti, e precisamente:

1. Il primo verte sulla applicabilità dell'art. 33, comma 1, ult. Cpv., D.L. 30 aprile 2019, n. 34 in presenza di una riduzione del personale in servizio rispetto all'anno 2016.

Ai sensi del capoverso citato il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, può essere adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite (riferito all'anno 2018) della spesa complessiva concernente il fondo per la contrattazione integrativa, sia di parte stabile che di parte variabile, e le risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa.

Nella ipotesi in cui il personale in servizio al 27.04.2020 (n. 38 dipendenti) sia inferiore a quello in servizio alla data del 31.12.2016 (n. 56 dipendenti) ed anche a quello in servizio alla data del 31.12.2018 (n. 46 dipendenti):

in via generale in presenza di una riduzione del personale in servizio rispetto all'anno 2016 non si applica la disciplina di cui all'Art. 33, comma 1, ult. Cpv. D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e quindi il limite alla spesa in questione è confermato nella misura stabilita dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. In tal senso seppur solo in via incidentale la Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia n. 95/2020/PAR laddove evidenzia che nella premessa al Decreto 17 marzo 2020 si legge che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018". In maniera conforme la Circolare 13 maggio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione al punto 1, ult. cpv. per le ipotesi di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

1.2. In via subordinata, ove non si aderisca alla interpretazione di cui al precedente punto 1, nell'ipotesi in cui il personale in servizio oggi (n. 38 dipendenti) sia ancora inferiore a quello in servizio al 31.12.2018 (n. 46 dipendenti), l'applicazione dell'art. 33, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 comporta che il limite al trattamento accessorio del personale debba essere ridotto rispetto a quello in essere al 31.12.2018 in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio.

1.3. In via ancora subordinata, nella ipotesi di cui al punto n. 2, dovendo procedere ad una riduzione della spesa complessiva destinata al trattamento accessorio del personale (composta dal Fondo per la contrattazione integrativa di parte stabile, Fondo per la contrattazione integrativa di parte di parte variabile, e Fondo risorse per la remunerazione degli incarichi di posizione

organizzativa) può essere operata una riduzione di spesa anche sulle risorse cd. di parte stabile disciplinate dall'art. 67, comma 1, CCNL Funzioni locali 2016/2018 ovvero la riduzione può essere operata esclusivamente sulle risorse volontariamente destinate dall'Ente al trattamento accessorio vale a dire sulle risorse previste dall'art. 67, comma 5, CCNL Funzioni locali 2016/2018 e sulle risorse per la remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa.

1.4. In termini operativi il rispetto del limite al trattamento accessorio del personale deve essere verificato in via preventiva in sede di quantificazione delle risorse destinate al Fondo per la contrattazione integrativa e delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, in corso di esercizio al fine di monitorare l'andamento della spesa ed adottare i relativi correttivi e poi a consuntivo al fine di certificare il rispetto del relativo limite, prima di erogare i compensi accessori (Sezione delle Autonomie delibera n. 23/QMIG/2017).

2. Il secondo riguarda la corretta individuazione delle voci che concorrono a determinare la spesa complessiva per il trattamento accessorio per la determinazione del valore medio pro capite riferito all'anno 2018.

La determinazione del valore medio pro-capite deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art 23, d.Lgs. n. 75/2017, (così da ultimo Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia n. 95/2020/PAR).

Di conseguenza sono escluse, in via generale, da tale limite: le somme destinate al trattamento accessorio finanziate da fonte esterna; le entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio (Sezione Autonomie delibera n. 26/QMIG/2014); le somme riservate all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione (previsti prima dall'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed oggi dall'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), e per l'avvocatura interna (così Corte dei conti, Sezioni Riunite n. 51/CONTR/11).

Con riferimento alla intervenuta stipula del CCNL Funzioni locali 2016/2018 in data 21.05.2018 è pacifica la esclusione delle risorse previste dall'art 67, comma 2 lett. A) (euro 83,20, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a valere dal 2019) e quelle previste dall'art 67, comma 2 lett. B) (differenze derivanti dall'aggiornamento di valore delle c.d. progressioni economiche), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, le quali trovano la loro copertura in somme già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica (Sezione delle Autonomie delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG).

L'ente, viceversa, chiede se viceversa essere computati al fine di verificare il rispetto del limite di spesa:

2.1 *le indennità in favore dei procuratori tributari, vale a dire ai dipendenti che assistono l'ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, del D.Lgs.n.546/1992, per come stabilito dall'art. 4, comma 3 del CCNL del 5.10.2001 finanziate con i proventi derivanti dal rimborso delle spese di lite in giudizi tributari, in quanto rientranti tra le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti (così Corte dei Conti, Sezioni Riunite n. 51/CONTR/11).*

2.2 *le risorse di entità variabile stanziata dagli enti, in quanto destinate alla relativa componente variabile, "per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale", sia che siano destinati ad una pluralità indefinita di*

dipendenti ovvero a specifici gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 67, comma 5 lett. B) CCNL Funzioni locali 2016/2018.

2.3 *le risorse destinate ad incentivi di produttività a favore dei messi notificatori finanziati con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati per come previste dall'art. 67, comma 3 lett. F) CCNL 2016/2018 Comparto "Funzioni Locali".*

2.4 *le risorse destinate agli incrementi stabili del Fondo per la contrattazione decentrata previsti dall'art 67, comma 2 lett. C) corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.*

3 Il terzo riguarda la determinazione del valore medio pro capite riferito all'anno 2018 di cui all'art. 33, comma 1, ult. Cpv., D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Il legislatore, con l'art. 33, comma 2, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall'art 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali il cui tetto era costituito da quello definito nel 2016, ha inteso adeguare il suddetto istituto in maniera flessibile ad un valore medio pro-capite riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Per la determinazione del "valore medio pro-capite" occorre considerare (sommandone gli importi desunti dal rendiconto di gestione 2018 e determinando di conseguenza un valore unico) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata, di parte stabile e di parte variabile, sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O., a titolo di retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 15 CCNL Funzioni locali 2016/2018.

Per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative.

4. Infine il quarto ha ad oggetto la determinazione del valore delle voci che concorrono a determinare la spesa complessiva per il trattamento accessorio per l'anno 2020.

L'art 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 consente, ai comuni privi di dirigenza, una deroga all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017), stabilendo che il principio dell'invarianza della spesa non si applica alle indennità dei soggetti titolari di posizioni organizzative di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL 2016/2018 Comparto "Funzioni Locali", limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l'eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell'art. 15 del CCNL in parola.

La disposizione appare tutt'ora vigente, non essendo stata abrogata espressamente dal legislatore e non risultando incompatibile con il nuovo assetto normativo (così Corte dei conti, Sezione Controllo Veneto n. 104/2020/PAR). Nella determinazione del valore delle voci che concorrono a determinare la spesa complessiva per il trattamento accessorio per l'anno 2020 può essere esclusa dal computo la differenza tra il valore attribuito alle posizioni organizzative (n. 5) al 31.12.2016 e quello attribuito alle posizioni organizzative (n. 7) a decorrere dall'anno 2019 in applicazione del CCNL Funzioni locali 2016/2018, anche nella ipotesi di modifica all'assetto organizzativo dell'Ente ed aumento del numero di posizioni organizzative.

DIRITTO

Ambito della funzione consultiva.

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni

regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, in forza del quale regioni, province e comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma e la sana gestione finanziaria degli enti locali.

La sana gestione finanziaria, per altro verso, non può che attenersi al rispetto dei limiti di legge, in particolare sotto il profilo della legalità (equilibri e obiettivi di finanza pubblica), attesa la funzione svolta e la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101 Cost.).

Pertanto, si può affermare che la funzione consultiva attiene alla interpretazione delle norme che presidiano l'azione amministrativa nella prospettiva del perseguimento del "buon andamento" (art. 97 Cost.); segnatamente attiene alla astratta legittimità-regolarità, sotto il profilo della attingibilità alla provvista finanziaria da parte dell'amministrazione.

Ammissibilità soggettiva. Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 TUEL.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Ammissibilità oggettiva.

I quesiti 1, e 3 sono oggettivamente ammissibili, atteso che rivestono la necessaria generalità ed astrattezza, sì da ritenere ammissibile la richiesta di parere.

Viceversa il quarto risulta inammissibile poiché si risolve, indirettamente, in una forma di cogestione.

Invero il comune chiede se a causa di un mutato assetto organizzativo dell'ente per l'anno 2019, con aumento delle p.o. (in numero di 2), la differenza di valore del salario accessorio può essere esclusa dal limite all'ammontare complessivo dello stesso.

Si tratta di una richiesta di parere che, sebbene faccia riferimento al tetto del salario accessorio, indirettamente chiede se sia legittimo non solo l'aumento delle posizioni organizzative, ma anche se detto aumento non impatti sul salario accessorio del "comparto"; pertanto esso si risolve in una richiesta di parere che da un lato riguarda la

gestione diretta del personale, esclusa dall'ambito della funzione consultiva; dall'altro potrebbe essere preordinata ad evitare una futura responsabilità amministrativa.

Analoga inammissibilità per il quesito rubricato sub 2) poiché si chiede la interpretazione di una norma della contrattazione collettiva, devolute all'ARAN.

QUESITO NR. 1

Con il primo quesito si chiede dell'applicabilità dell'art. 33, comma 1, ultimo cpv del d.l. nr. 34 del 2019 in presenza di una riduzione del personale in servizio rispetto all'anno 2016; in sostanza il sindaco evidenzia che il numero di personale in servizio nel 2016 (56 dipendenti) è inferiore a quello al 31.12.2018 (38 dipendenti); da ciò desume la non applicabilità dell'art. 33, dettato per il rapporto del limite riferito all'anno 2018; ancora, sostiene che se il limite di personale oggi (38 dipendenti) è inferiore a quello al 31.12.2018 (46 dipendenti), secondo l'art. 33 il limite del trattamento accessorio del personale deve essere ridotto rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 in misura proporzionale al personale in servizio;

richiede ancora se, dovendo procedere ad una riduzione della spesa complessiva del trattamento accessorio, detta riduzione debba riguardare le risorse di cui all'art. 67, comma 5, del CCNL, o anche quelle del comma 1;

richiede, infine, se in via pratica il rispetto del limite debba essere operato in via preventiva e poi a consuntivo, effettuando i necessari accorgimenti prima della erogazione;

Appare opportuno richiamare la norma di riferimento (art. 33, comma 2, d.l. nr. 34 del 2019) e il disposto del secondo (e non primo) comma dell'art. 33, secondo cui:

A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia

prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del già menzionato rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del già menzionato valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

In pratica l'ente, con riferimento al salario accessorio dei dipendenti in servizio, chiede l'esatta interpretazione del limite allo stesso, delineato nell'ultimo capoverso del comma 2, per il quale il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. 75 del 2017 è adeguato, in più o in meno, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del 2018, per la contrattazione integrativa e la posizione organizzativa, prendendo come base il personale in servizio al 31.12.2018.

Orbene, tenendo presente il *benchmark* costituito dalla somma al 31.12.2018 dello *stock* di salario accessorio, e tenuto conto delle cessazioni di personale dall'1.1.2019 (come pare di

capire dalla formulazione del parere), permane il limite originario stabilito dall'art. 23, comma 2 de dlgs 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall'1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

Tanto in aderenza con quanto stabilito dalla Sezione Lombardia (parere nr. 95 del 2020), secondo cui *per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art 23 del decreto legislativo 75/2017).*

La Sezione Lombardia ha avuto anche cura di precisare che *la quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art 23 del decreto legislativo 75/2017.*

Il parere reso nei termini che precedono assorbe le ulteriori richieste avanzate ai punti 1.2 e 1.3 della richiesta.

Resta da esaminare l'ultimo punto (1.4), che riguarda le concrete modalità di calcolo.

In particolare si chiede se *il rispetto al trattamento accessorio del personale deve essere verificato in via preventiva in sede di quantificazione delle risorse destinate al Fondo per la contrattazione integrativa e delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, in corso di esercizio al fine di monitorare l'andamento della spesa ed adottare i relativi correttivi a poi a consuntivo al fine di certificare il rispetto del relativo limite, prima di erogare i compensi accessori.*

In proposito l'ente richiama la deliberazione sezione autonomie nr. 23 del 2017.

Si premette che la deliberazione invocata dall'ente è inconferente rispetto al caso di specie, atteso che ha ad oggetto la possibilità di utilizzare il contributo assegnato dall'AGCOM anche per il finanziamento del trattamento accessorio (produttività, indennità di specifica responsabilità e altre indennità previste dal CCNL) del personale regionale adibito all'esercizio delle funzioni delegate, relativamente al periodo afferente esattamente all'esercizio delle deleghe stesse.

Nel merito non può non richiamarsi la legislazione in materia di formazione del salario accessorio delineata dall'art. 40 bis del dlgs nr. 165 del 2001 il quale prevede che il

suo ammontare sia certificato (con parere sostanzialmente obbligatorio e vincolante) dal o dai revisori.

Si ritiene, pertanto, che la determinazione dell'ammontare del salario accessorio vada effettuata in via preventiva e che sia certificata dall'organo di controllo.

QUESITO NR. 3

Con il terzo quesito l'ente chiede un parere calcolo del valore medio pro capite riferito all'anno 2018 di cui al già menzionato art. 33, comma 1;

il quesito si articola in due sub richieste così specificate:

1. *Per la determinazione del "valore medio pro-capite" occorre considerare (sommandone gli importi desunti dal rendiconto 2018 e determinando di conseguenza un valore unico) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata, di parte stabile e di parte variabile, sia le risorse destinate alla remunerazione dell P.O., a titolo di retribuzione di posizione e di risultato dei cui all'art. 15 CCNL Funzioni locali 2016/2018;*
2. *Per determinare il costo medio pro capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative.*

Ritiene la Sezione, sul punto, di rifarsi integralmente a parere collegiale, (nr. 97 del 2020) secondo cui:

In questo nuovo quadro normativo, coordinando le due disposizioni citate circa il limite al trattamento accessorio (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017 e 33, comma 2, D.L. n. 34 del 2019) la disciplina che ne risulta è la seguente: il riferimento base è previsto dall'art. 23, comma 2, cit. (indicato nell'anno 2016); questo dato deve, poi, essere adeguato, aumentandolo o diminuendolo, in modo da assicurare l'invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018. In tal modo, superando definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all'incremento del numero dei dipendenti, l'ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale.

Qualora, invece, il numero di dipendenti dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore - soglia del trattamento accessorio del 2016.

La norma prevista dall'art. 23, c .2, D.Lgs. n . 75 del 2007 cit., rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prender e a riferimento, bensì come il limite minimo

inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto quesito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti. Del resto, il D.M. 17 marzo 2020 cit. prevede, in motivazione, che "è fatto salvo il limite iniziale, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania emette il parere di cui in parte motiva a favore del comune di Atripalda (AV) relativamente ai quesiti nn.rr. 1), e 3);
dichiara inammissibili quelli sub 2) e 4)

Si comunichi all'Amministrazione interessata.

Così deliberato, in Napoli, nelle camere di consiglio telematiche dei giorni 10 e 22 febbraio 2021.

Il Presidente f.f.

Marco Catalano

Depositata in Segreteria il 22.2.2021

Il Direttore della Segreteria

Dott. Mauro Grimaldi